

REGOLAMENTO COMUNALE
per l'attività di
NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE

I N D I C E

- Art. 1)- Disciplina del servizio
- Art. 2)- Servizio di noleggio con conducente
- Art. 3)- Competenze Comunali
- Art. 4)- Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio
- Art. 5)- Domanda per esercitare il servizio
- Art. 6)-Titoli preferenziali
- Art. 7)- Cause di impedimento al rilascio della licenza
- Art. 8)- Assegnazione della licenza
- Art. 9)- Rilascio della licenza
- Art. 10)- Obbligo dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
- Art. 11)- Trasferibilità della licenza
- Art. 12)- Inizio del servizio
- Art. 13)- Sospensione della licenza
- Art. 14)- Revoca della licenza
- Art. 15)- Decadenza della licenza
- Art. 16)- Tariffe
- Art. 17)- Responsabilità nell'esercizio
- Art. 18)- Facoltà o divieto per gli autoveicoli di stazionamento su aree pubbliche
- Art. 19)- Obblighi dei conducenti degli autoveicoli
- Art. 20)- Divieti per i conducenti degli autoveicoli
- Art. 21)- Sanzioni
- Art. 22)- Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali
- Art. 23)- Commissione regionale
- Art. 24)- Disposizioni finali.

Art. 1- Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione del 7° comma dell'art. 58 ed in conformità dell'uso di cui al punto 1), lettera c), dell'art. 57 del T.U. – D.P.R. 15 giugno 1959 No.393, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:

- a)-dall'art. 113 del T.U. 8 dicembre 1933, N. 1740, tenuto in vigore dall'art. 145, 2° comma del T.U. 15 giugno 1959, No. 393;
- b)-dal T.U. 15 giugno 1959, N. 393 e dal relativo regolamento di esecuzione 30 giugno 1959, N. 420;
- c)-dai regolamenti CEE No. 543/69, 1463/70,514 e 515/72, 1787/73, 562/74, 2827 e 2828/77 e dal regolamento CEE No. 12/98;
- d)-dalle leggi 14 febbraio 1974, N. 62 e 14 agosto 1974, N. 394;
- e)-dal D.M. 18 aprile 1977;
- f)-dagli artt. 86 e 121 del T.U. 18 giugno 1931, No. 773, nonché dall'art. 158 del regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, N. 635;
- g)-dal D.P.R. 24 luglio 1977, N. 616;
- h)-dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;
- i)-dalla delibera del Consiglio Regionale N. 39/7 del 05.03.1992 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento di tipo regionale e dal decreto 20 dicembre 1991, N. 448;
- l)-dalle disposizioni del presente regolamento conforme allo schema tipo regionale ;

- m)-dalla L. 15 gennaio 1992, N. 21 – Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea e successive modificazioni e integrazioni;
- n)-dalle nuove disposizioni contenute nel comma quater dell'art. 29 del D.L. N. 207 del 30.12.2008, convertito con modificazioni di aggiornamento della legge 15 gennaio 1992, N. 21;
- o)-dalla Legge Regionale 7 novembre 1998, N. 124;
- p)-dalla Legge 29 luglio 2010, N. 120 “Nuovo Codice della Strada – Regolamento di esecuzione”;

Art. 2 – Servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;

Art. 3 – Competenze Comunali

I Comuni stabiliscono:

- a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
- b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
- c) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- d) per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificatamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della seguente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso;

Art. 4 – Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

Il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente viene fissato con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, tenendo presenti i seguenti criteri:

- l'entità della popolazione residente nel territorio comunale,
- la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe.

Art. 5 – Domanda per esercitare il servizio

Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.

Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello necessario per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 4.

Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al competente ufficio comunale.

La licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività di noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente alle figure giuridiche previste di cui all'art.7 della L.21/92.

Nella domanda il titolare della ditta deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, l'ubicazione della rimessa e della sede legale.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a)-certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, No. 860 e successive variazioni;
- b)dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 20 ottobre 1998, N. 403 e successive modifiche che attestino il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea

ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;

c) certificato antimafia di cui alla legge N. 55 del 19.03.1990 di data non anteriore a mesi tre;

d) dichiarazione d'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

e) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento;

f) certificato di abilitazione professionale C.A.P.;

g) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;

h) per l'attività di noleggio con conducente mediante autovetture, copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 15.01.1992 ovvero in un qualsiasi analogo di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;

Art. 6 – Titoli preferenziali

Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione delle licenze di esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, tra i quali:

-la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;

-la documentata anzianità di presenza operativa nel settore;

-il possesso di altra licenza d'esercizio di noleggio in qualsiasi Comune della Provincia.

In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto della data della domanda e di altri elementi idonei a giustificare la scelta.

Art. 7– Cause di impedimento al rilascio della licenza.

Costituiscono motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente:

a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento, o comunque in modo abusivo;

b) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale;

c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Art. 8 – Assegnazione della licenza.

Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre il possesso della licenza comunale d'esercizio, che è assegnata con determinazione del Responsabile del Servizio sulla base della graduatoria predisposta a seguito di bando di pubblico concorso;

Art. 9 – Rilascio della licenza.

La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Responsabile del Servizio, dopo che la determinazione del Responsabile del Servizio di cui all'art. 8 sia divenuta esecutiva, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art. 2 D.M. 18 aprile 1977) dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio.

Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

Art. 10 – Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi.

In detti comuni, i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente, possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercitato il

servizio taxi, possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per il taxi e gli altri servizi pubblici.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 c. 5 della legge n. 21/1992.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e Km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane;

Art. 11 – Trasferibilità della licenza

La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza il preventivo assenso del Comune e nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

La licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione di attività.

La voltura della licenza, intestata a ditta individuale, in caso di morte del titolare della medesima, è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5. Il nuovo titolare deve iniziare l'attività entro un anno dalla voltura della licenza a pena di decadenza.

Art. 12 – Inizio del servizio

L'assegnatario della nuova licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con autovettura entro 120 (centoventi) giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

Il predetto termine di 120 giorni può essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Art. 13 – Sospensione della licenza

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni in caso di infrazione a norme di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio Comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale.

Art. 14 – Revoca della licenza.

La licenza comunale di esercizio viene revocata **dal Responsabile competente**, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, nei seguenti casi:

- a)-quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b)-quando l'attività viene esercitata da persona che non sia titolare della licenza o personale di esso dipendente o coadiuvante;
- c)-quando l'autoveicolo a noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- d)-quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;

- e)-quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f)-quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva delle libertà personale;
- g)-quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- h)-quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- i)-quando vengano meno le condizioni di cui all'art. 10 – Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- l)-per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento della revoca della licenza comunale di esercizio deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate, a termini di legge, a distanza non inferiore a 30 (trenta) giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

Del provvedimento di revoca deve essere informato anche l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale, per le determinazioni di competenza.

Art. 15 - Decadenza della licenza.

La licenza comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Responsabile del Servizio di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

- a)-mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti nel presente regolamento;
- b)-esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c)-interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- d)-fallimento del soggetto titolare della licenza;
- e)-cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- f)-morte del titolare della licenza, allorchè tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 11.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale, per le determinazioni di competenza.

Art. 16 – Tariffe

Per quanto riguarda i servizi offerti con autovetture da noleggio, le tariffe minime, sulla base dei costi economici del servizio, sono predisposte a livello regionale dalle organizzazioni di categorie del settore noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale e sono , di norma, soggette a revisione annuale, e di esse la Giunta Regionale prende atto con regolare provvedimento, che resta depositato presso il settore trasporti, il quale provvede a trasmetterle alle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, agli Enti turistici, alle Agenzie di viaggio ed ai Provveditorati agli studi.

La Commissione di cui all'art. 23 ha, altresì, il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.

Qualora la Commissione di cui sopra riscontri la mancata copertura almeno del costo minimo necessario per assicurare l'economicità del servizio prestato, provvede a richiamare il titolare della licenza; dopo tre richiami, nei confronti del medesimo soggetto può proporre al Consiglio Comunale l'adozione del provvedimento di revoca della licenza, ai sensi del 1° comma del precedente art. 14.

In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro sedi le tabelle tariffarie.

Art. 17 – Responsabilità nell'esercizio.

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è ad

esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 18 –Obblighi dei conducenti degli autoveicoli

I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a)-conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b)-compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 13 e, se a carico del personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 19 – Divieti per i conducenti degli autoveicoli

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a)-far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b)-portare animali propri sull'autoveicolo;
- c)-deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d)-chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- e)-fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 20- Sanzioni

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n.285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.

Art. 21 – Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative alla determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente adottate in relazione al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione del competente Settore della Regione Abruzzo;

Art. 22– Commissione regionale

Presso la Regione Abruzzo – Settore Trasporti – è costituita la Commissione, nominata con provvedimento della Giunta regionale, per l'attività di noleggio di autobus con conducente.

Essa è composta:

- dal Componente della Giunta regionale preposto al Settore Trasporti o suo delegato, con funzione di Presidente;
- da un dirigente in servizio presso il Settore Trasporti della Giunta Regionale;
- da un rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori del settore;
- da un rappresentante delle aziende concessionarie di autolinee;
- da un rappresentante della M.C.T.C.;
- da un funzionario della Regione Abruzzo in servizio presso il Settore Trasporti, con funzione di Segretario di commissione.

Art. 23 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni che precedono, alla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali, in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.